

IL VICE DIRETTORE GENERALE

per la pesca e l'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che all'art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2005, con il quale sono concessi contributi a fondo perduto in favore delle imprese che esercitano l'attivita' di pesca in acque marittime, quale parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti a seguito dell'aumento del costo dei mezzi di produzione;

Visto il regolamento CE n. 186/04 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, che prevede la possibilita' di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 del trattato stesso;

Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione del citato decreto ministeriale 9 marzo 2005, in conformita' con le disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1860/04;

Vista la nota n. 883 del 21 marzo 2005 con la quale il dott. Vincenzo Pilo, capo Dipartimento delle politiche di mercato, ha attribuito l'incarico di firma al vice direttore generale dott. Pasquale Giannella;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del presente decreto sono le imprese da pesca nazionali che esercitano l'attivita' di pesca in acque marittime.

Art. 2.

Determinazione del contributo

Il contributo, di cui all'art. 1 del decreto 9 marzo 2005, concesso per ogni singola unita' produttiva autorizzata all'esercizio della pesca, e' determinato in relazione alle seguenti classi di stazza espressa in GT:

- a) unita' fino a 10 GT euro 500;
- b) unita' fino a 50 GT euro 750;
- c) unita' fino a 100 GT euro 1.000;
- d) unita' oltre 100 GT euro 1.250.

L'importo del contributo de minimis, per singola unita' produttiva, non potra' superare, per il triennio 2005-2007, il limite massimo stabilito dal regolamento comunitario citato in premessa.

Per le unita' il cui equipaggio e' regolato con contratto «alla parte» l'importo del contributo de minimis dovra' essere ripartito tra i membri dell'equipaggio nella stessa proporzione prevista dal contratto medesimo.

Art. 3.

Termini e modalita' di presentazione delle istanze

Le istanze, conformi all'allegato al presente decreto, devono essere depositate o trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fasi del procedimento

L'amministrazione procede, per le istanze trasmesse entro i termini di cui all'art. 3, all'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, al riscontro del possesso dei requisiti previsti e formalizza la concessione del contributo con un apposito provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

Il vice direttore generale: Giannella